



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
- UFFICIO TECNICO -

Alla c.a. Dott.ssa Francesca Tancredi
Responsabile del S.U.A.P.
Comune di Sant'Omero (TE)
protocollo@pec.comune.santomero.te.it

OGGETTO: Pratica SUAP 02147560672-05012024-1627 Vs. prot. 0001454 del 09/01/2024. Richiesta di P.D.C. con contestuale variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 per ristrutturazione di un complesso turistico-sportivo esistente, con contestuale trasformazione urbanistica dello stesso - Riscontro all'indizione della conferenza dei servizi ex art. 14 bis. L. 241/1990

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523, art. 96;
- la L. n. 64 del 02/02/1974, art. 13
- l'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;
- il D.M. 11/03/1988;
- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006, art. 12;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 94/5 del 29/01/2008, pubblicata sul BURA n° 12 del 01/02/2008;
- il Piano Stralcio "Difesa Alluvioni" (PSDA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 94/7 del 29/01/2008, pubblicata sul BURA n° 12 del 01/02/2008;
- la L.R. n° 28 dell'11/08/2011 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" e successive modifiche;
- il D.M. del 17/01/2018 e la Circolare 21/01/2019 n. 7/C.S.LL.PP. (normativa sismica vigente);
- la Delibera di G.R. n° 108 del 22/02/2018 (linee guida regionali);
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- le note acquisite dal protocollo di questo Ente con n° R.A. 16507 e 16541 del 16/01/2024 con cui si procede con l'invito a partecipare le amministrazioni alla conferenza di servizi ai sensi dell'ex art. 14 bis. della L. 241/1990 per l'acquisizione del parere, nulla osta o altri atti di assenso per la ristrutturazione di un complesso turistico-sportivo esistente, sito in via Metella Nuova del Comune di Sant'Omero (TE), con contestuale trasformazione urbanistica dello stesso;

CONSIDERATO CHE:

- la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art. 12, Titolo II, Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la verifica di assoggettabilità è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debbano o meno essere assoggettato alla procedura di VAS;
- il progetto costituisce adozione di variante parziale alle destinazioni d'uso richieste e non saranno modificati i parametri edilizi assentiti;

VISTO CHE:

- dalla documentazione trasmessa si prevede un intervento che non impatta gli elementi ambientali del territorio rispetto allo stato attuale;

- il progetto non prevede interventi all'interno dei corsi idrici superficiali di competenza regionale;

RITENUTO CHE:

- i lavori di ristrutturazione riguardanti le modifiche ad un complesso turistico-sportivo esistente richiedenti una variante puntuale alle attuali previsioni del P.R.G. possono essere considerati compatibili con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata.

Con la presente, per quanto di competenza, non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di VAS in quanto non si riscontra il coinvolgimento diretto di pertinenza idrauliche/aree demaniali interessate dal vigente P.S.D.A..

Si esprime inoltre parere tecnico favorevole alla variante urbanistica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 con le seguenti prescrizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;
- l'intervento di ristrutturazione deve essere coerente con lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, validazione dalla Regione Abruzzo datata al 29/04/2016;
- l'intervento dovrà essere attuato adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.

Si specifica che il presente parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/1974, art. 13 come modificato dal D.P.R. 380/2001, art. 89 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sui lavori, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti.

Il parere resta valido fatte salve le attività di aggiornamento del PAI "FGPE" e del "PSDA".

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Simone DI SEBASTIANO)
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Ing. Mario CERRONI)
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Luca IAGNEMMA
(firmato digitalmente)